



Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna **GALLURA**



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prot. Generale n° 4038/2016

La presente comunicazione viene trasmessa solo via PEC, sostituisce l'originale, ai sensi dell'art. 43, comma 6 del D.P.R. 445/2000.

Olbia, 24/07/2016

Spett.le Impresa (ausiliata)

DADO COSTRUZIONI

Via Bruxelles, snc z.i.

09160 - ORISTANO

Pec: lorenzolacasella@pec.it

Spett.le

SETTORE I.C.T.

Ing. Gabriele Filigheddu

SEDE LEGALE CIPNES

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ PRIMARIA CONSORTILE DI COLLEGAMENTO ALL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA – TRATTO DI CIRCONVALLAZIONE OVEST DEL CENTRO URBANO DI OLBIA.

- 2° STRALCIO FUNZIONALE – 1° LOTTO PRESTAZIONALE -

REP. 400/2016 - CIG 67515882AC – CUP D77H16000250002

Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016; pubblicazione profilo web del CIPNES nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto indicato in oggetto,

premesso

- che in data 19 luglio 2016, è stata indetta la gara secondo il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, dell'appalto per l'esecuzione dei "lavori di manutenzione straordinaria della viabilità primaria consortile di collegamento all'agglomerato industriale di Olbia – tratto di circonvallazione ovest del centro urbano di Olbia – secondo stralcio funzionale – 1° lotto prestazionale";

- che nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 08 settembre 2016 è stato accertato che la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria, presentata dall'intestata Impresa



partecipante, è risultata essere priva dell'attestazione di legalizzazione della firma del fideiussore, così come espressamente richiesta dal punto C.1, lett. d.1) del disciplinare di gara;

- che la determinazione dell'ANAC (ex AVCP) n. 4 del 10 ottobre 2012 la quale stabilisce che un operatore economico concorrente che abbia omissso di produrre in sede di gara la cauzione provvisoria con l'autentica notarile della firma del fideiussore, in violazione di una espressa e chiara previsione della lex specialis, può essere esclusa dalla procedura di gara solo nell'ipotesi in cui il bando prescriva espressamente tale adempimento a pena di esclusione;

- che nella presente procedura di gara la mancata presentazione dell'attestazione di legalizzazione della firma del fideiussore non è stata esplicitamente sanzionata con la comminatoria dell'esclusione del concorrente inadempiente;

- che è stato applicato nella fattispecie in esame il principio del soccorso istruttorio procedimentale di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016;

- che il predetto art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 consente agli operatori economici concorrenti la possibilità di procedere all'integrazione e/o regolarizzazione della documentazione o delle dichiarazioni presentate dagli stessi in sede di partecipazione alla gara, previo pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria presentata in sede di gara;

- che il disciplinare di gara (articolo regolarizzazione), stabilisce che la misura della sanzione pecuniaria da applicare in caso di attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio procedimentale, è pari all'uno per mille del valore dell'appalto;

considerato

- che la previsione della legalizzazione della firma apposta dal fideiussore risponde all'esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia, impedendo il disconoscimento della sottoscrizione.

Ricordato

- che con nota del 13/09/2016, prot. CIPNES n. 3816/2016, è stato chiesto all'intestata Impresa di presentare, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/09/2016**, l'attestazione di legalizzazione della firma del fideiussore apposta sulla polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria presentata in sede di gara, n° N895/00A0605109, rilasciata dalla compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI, AGENZIA N895 – FALZARANO INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE S, in data 02/08/2016, opportunamente redatta da un pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 1, lettera l) e 30 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii.

- che è stato comunicato con la stessa nota, così come previsto dall'art. H "ALTRE INFORMAZIONI" del disciplinare di gara, che l'intestata impresa dovrà versare, esclusivamente nel caso in cui intendesse procedere alla regolarizzazione della documentazione mancante ritenuta essenziale ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, la sanzione pecuniaria prevista nella misura dell'uno per mille del valore della gara, pari ad €

718,00 a mezzo di bonifico bancario nel conto corrente del CIPNES Gallura, precisando che in caso di mancata regolarizzazione si provvederà alla definitiva esclusione del concorrente dalla procedura di gara;

preso atto

- che alla data odierna, scaduto il termine perentorio sopra riportato, l'intestato concorrente non ha ottemperato a quanto richiesto con la suddetta nota;

visto

- l'art. 76, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento, con la seguente motivazione:

mancata regolarizzazione della documentazione mancante ritenuta essenziale ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Si invita l'intestato settore I.C.T. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione, sul profilo web del CIPNES nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Si precisa, altresì, che sarà cura del CIPNES pubblicare la presente comunicazione nelle banche dati previste dal d.lgs. 50/2016;

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna da parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio e agli effetti di Legge.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio F. Catgiu

